

Riferimenti sentenza della Cassazione PenaleAnno Numero Sezione **Soggetto Imputato**

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello **Classificazione evento**

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Saliti sulla copertura di un capannone per eseguire lavori di manutenzione, sebbene camminassero su travi portanti, precipitavano nel solaio sottostante da una altezza di circa tre metri a causa del cedimento di un pannello di copertura.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La giurisprudenza di questa sezione, ha precisato che l'interesse dell'ente «ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)» (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).

La casistica ha offerto, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato di interesse o vantaggio di cui all'art. 5 del d. lgs. 231 del 2001: si è così affermato, per esempio, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino e altro; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni ed altri); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale. Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioifi e altri e n. 53285 del 10/10/2017, Pietre/li e altri, in motivazione). In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.